

**Restituzione ai Comuni delle crusche
e delle rimacinature provenienti dai cereali consegnati.**

Comunicato del Dipartimento militare svizzero
(Servizio del grano indigeno)

La restituzione ai comuni delle crusche e delle rimacinature provenienti dai cereali panificabili è già in corso. L'Ufficio federale del pane utilizza a tale scopo le crusche e le rimacinature sequestrate nei molini, in virtù delle disposizioni del decreto del Dipartimento militare svizzero del 28 gennaio 1918. La restituzione è basata su un reddito del 90%. Essa viene fatta ai comuni, i quali a loro volta distribuiscono queste derrate ai singoli produttori, a seconda dei cereali panificabili consegnati.

Circolare.

Il Tribunale federale svizzero

alle

Autorità cantonali di vigilanza

in materia

di esecuzioni e fallimenti e, per il loro tramite,
alle Autorità inferiori di vigilanza
ed agli uffici di fallimento.

La camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale ha recentemente deciso, che anche in caso di vendita all'incanto di mobili in seguito a **fallimento** (procedura ordinaria o sommaria) i titolari di diritti di pegno sui mobili da realizzarsi debbono venir informati con avviso speciale della data e del luogo dell'incanto.

Di quanto precede vogliate dar comunicazione agli uffici dei fallimenti del vostro Cantone invitandoli a conformarvisi.

Losanna, 20 ottobre 1917.

In nome del Tribunale federale svizzero.

Il Presidente:

(firm.) URSPRUNG.

Il Cancelliere:

(firm.) NICOLA.